Parlamento europeo
2014-2019

Documento di seduta

A8-0228/2016

12.7.2016

***I
RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo
(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Monika Hohlmeier

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE 57

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 61

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 62

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo
(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0625),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0386/2015),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2178(2014) del 24 settembre 2014 e 2249(2015) del 20 novembre 2015,

– visti la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005 e il relativo protocollo addizionale del 19 maggio 2015,

– viste le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI/FATF),

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0228/2016),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 4 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	- viste le risoluzioni 2195(2014), 2199(2015) e 2253(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 4 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	- vista la risoluzione 1373(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 8 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	- visto il comunicato del vertice sulla sicurezza nucleare di Washington del 1° aprile 2016,

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione europea si fonda su valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto, principi che sono patrimonio comune degli Stati membri.	(1) L'Unione europea si fonda su valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza ***fra donne e uomini*** e solidarietà, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto, principi che sono patrimonio comune degli Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Il protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, adottato nel maggio 2015, prevede che le parti di tale convenzione qualifichino come reato i seguenti atti: la partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici, l'atto di ricevere un addestramento a fini terroristici, i viaggi o i tentativi di intraprendere viaggi all'estero a fini terroristici, la fornitura o la raccolta di fondi che consentono tali viaggi e l'organizzazione o l'agevolazione di tali viaggi. L'Unione ha firmato il protocollo aggiuntivo e la Convenzione il 22 ottobre 2015.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Negli ultimi anni la minaccia terroristica è cresciuta ed evoluta rapidamente. Persone indicate come "combattenti terroristi stranieri" si recano all'estero a scopi terroristici. I combattenti terroristi stranieri che rientrano in patria rappresentano una grave minaccia per la sicurezza di tutti gli Stati membri dell'UE. Sono risultati implicati in recenti attentati o complotti, tra cui gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015. Inoltre, l'Unione europea e i suoi Stati membri devono far fronte a crescenti minacce rappresentate da individui ispirati o istruiti da gruppi terroristici all'estero, ma che rimangono in Europa.	(4) Negli ultimi anni la minaccia terroristica è cresciuta ed evoluta rapidamente. Persone indicate come "combattenti terroristi stranieri" si recano all'estero a scopi terroristici. I combattenti terroristi stranieri che rientrano in patria rappresentano una grave minaccia per la sicurezza di tutti gli Stati membri dell'UE. Sono risultati implicati in recenti attentati o complotti, tra cui gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 ***e di Bruxelles del 22 marzo 2016***. Inoltre, l'Unione europea e i suoi Stati membri devono far fronte a crescenti minacce rappresentate da individui ispirati o istruiti da gruppi terroristici all'estero, ma che rimangono in Europa.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Il paragrafo 6 della risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite richiede che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite provvedano affinché le rispettive leggi e normative nazionali configurino come reati gravi, tali da avviare un'azione penale, i viaggi compiuti in un paese terzo allo scopo di contribuire alla perpetrazione di atti terroristici o di impartire o ricevere un addestramento, nonché il finanziamento, l'organizzazione o l'agevolazione di tali viaggi. Onde evitare lacune dell'azione penale all'interno dell'Unione, è necessaria un'attuazione armonizzata della risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) La lotta contro il terrorismo rimane essenzialmente di competenza degli Stati membri. Tuttavia, gli attacchi terroristici che hanno colpito l'Europa nel 2015 e nel 2016 hanno posto in evidenza la necessità di un'azione coordinata degli Stati membri al fine di lottare contro il terrorismo e affrontare la minaccia rappresentata dai combattenti stranieri all'interno dell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 quater) Una classificazione armonizzata delle sanzioni penali per reati terroristici offrirebbe un quadro giuridico comune che potrebbe essere utilizzato come riferimento per diverse agenzie dell'Unione. A tal fine, è quindi opportuno mettere in atto un efficace meccanismo di coordinamento tra Europol, Eurojust, SIS, OLAF e la RGE.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la professionalità delle forze di sicurezza, delle autorità di contrasto e delle istituzioni giudiziarie. Dovrebbero altresì garantire un efficace controllo e la responsabilità di tali organismi, conformemente al diritto internazionale in materia di diritti umani e allo Stato di diritto. Ciò significa anche inpartire alle forze di sicurezza una formazione in materia di diritti umani, ad esempio per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani nel quadro delle misure adottate per contrastare l'estremismo violento e il terrorismo.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Tenendo conto dell'evoluzione delle minacce terroristiche e degli obblighi giuridici cui l'Unione e gli Stati membri sottostanno a norma del diritto internazionale, è opportuno che la definizione dei reati terroristici, ***tra cui i*** reati riconducibili a un gruppo terroristico e ***i*** reati connessi ad attività terroristiche**,** sia oggetto di un'ulteriore armonizzazione in tutti gli Stati membri per coprire in maniera più globale il comportamento specifico dei combattenti terroristi stranieri e il finanziamento del terrorismo. È opportuno che tali condotte siano punibili ***anche*** se messe in atto ***attraverso internet, incluse le reti sociali***.	(5) Tenendo conto dell'evoluzione delle minacce terroristiche e degli obblighi giuridici cui l'Unione e gli Stati membri sottostanno a norma del diritto internazionale, è opportuno che la definizione di reati terroristici, reati riconducibili a un gruppo terroristico e reati connessi ad attività terroristiche sia oggetto di un'ulteriore armonizzazione in tutti gli Stati membri per coprire in maniera più globale il comportamento specifico dei combattenti terroristi stranieri***, il crescente utilizzo indebito di internet a fini terroristici (ad esempio il reclutamento la propaganda e l'addestramento)*** e il finanziamento del terrorismo. È opportuno che tali condotte siano punibili se messe in atto ***con qualsiasi mezzo, sia online che offline, seppure nel rispetto del principio di proporzionalità e di necessità***.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) La minaccia del terrorismo nucleare e radiologico rimane una delle maggiori sfide per la sicurezza internazionale. Contrastare questa minaccia in evoluzione richiede una cooperazione internazionale rafforzata e un maggiore sostegno per il ruolo centrale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonché rigorose misure di sicurezza.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Le misure di lotta al terrorismo non saranno pienamente efficaci fintantoché non saranno accompagnate in tutti gli Stati membri da una serie di strumenti di giustizia penale efficaci, dissuasivi e articolati. Qualificando di fatto come reati gli atti terroristici commessi all'estero da organizzazioni terroristiche, gli Stati membri si doteranno degli strumenti necessari per eliminare il fenomeno della radicalizzazione del terrorismo tra i cittadini dell'Unione e il fenomeno dei combattenti stranieri. Le autorità di contrasto e giudiziarie dovrebbero disporre delle risorse sufficienti per prevenire, individuare e punire tali atti. Il loro personale dovrebbe essere addestrato in modo efficace e costante sui reati connessi al terrorismo.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) La presente direttiva non dovrebbe comportare alcuna modifica dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità degli Stati membri e delle organizzazioni derivanti dal diritto internazionale, compresi quelli derivanti dal diritto internazionale umanitario. La presente direttiva non disciplina le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, le quali, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, sono disciplinate da questo stesso diritto, né le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, nella misura

	in cui esse sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quater) L'assistenza umanitaria prestata da organizzazioni umanitarie imparziali riconosciute dal diritto internazionale, nonché dal diritto internazionale umanitario, non dovrebbe essere considerata alla stregua di un contributo alle attività criminali di un gruppo terroristico, sebbene vada tenuta in considerazione la giuridsprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I reati riconducibili alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo comprendono, tra l'altro, l'esaltazione e la giustificazione del terrorismo o la diffusione di messaggi o immagini***, comprese quelle riguardanti le vittime del terrorismo, quale mezzo*** per ***pubblicizzare*** la causa dei terroristi o intimidire gravemente la popolazione***, a condizione*** che tale condotta ***comporti*** il ***pericolo*** che ***possano*** essere ***commessi atti terroristici***.	(7) I reati riconducibili alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo comprendono, tra l'altro, l'esaltazione e la giustificazione del terrorismo o la diffusione di messaggi o immagini ***online e offline come mezzo per raccogliere sostegno*** per la causa dei terroristi o intimidire gravemente la popolazione***. È opportuno*** che tale condotta ***sia punibile quando comporta*** il ***rischio, in un caso concreto,*** che ***possa*** essere ***perpetrato un reato terroristico***.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse o memorizzate conformemente alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1bis].
	[1 bis] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Il mezzo più efficace di lotta al terrorismo su internet consiste nella rimozione alla fonte dei contenuti terroristici illeciti. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l'azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione, quali ad esempio

l'individuazione e la segnalazione di contenuti illeciti. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rimuovere o bloccare l'accesso alle pagine web che incitano pubblicamente a commettere reati di terrorismo. Qualora vengano adottate misure siffatte, tali misure dovrebbero essere in linea con procedure trasparenti e subordinate a garanzie idonee, sotto il controllo di autorità indipendenti. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per cooperare con i paesi terzi nell'intento di assicurare la rimozione di tali contenuti dai server del loro territorio. Tuttavia, qualora non fosse possibile rimuovere alla fonte i contenuti illeciti, gli Stati membri dovrebbero poter mettere in atto misure che blocchino l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine web che contengono o diffondono contenuti terroristici. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione azioni legali contro le imprese di internet e dei media sociali nonché i fornitori di servizi che rifiutano deliberatamente di ottemperare a una richiesta giudiziaria di eliminare contenuti illegali o apologetici del terrorismo dalle loro piattaforme internet, dopo essere stati debitamente informati di tali contenuti. L'eventuale rifiuto dovrebbe essere punibile con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. Dovrebbe essere garantito, per le imprese di internet e dei media sociali nonché i fornitori di servizi, il diritto al controllo giurisdizionale.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Considerata la gravità della	(8) ***Sebbene non sia indispensabile***

minaccia e la necessità, in particolare, di arginare il flusso di combattenti terroristi stranieri, è necessario qualificare come reato i viaggi all'estero a fini terroristici compiuti allo scopo non solo di commettere reati terroristici o di impartire o ricevere un addestramento, ma anche di partecipare alle attività di un gruppo terroristico. È opportuno considerare reato anche ***l'atto*** di ***agevolare*** tali viaggi.	***qualificare come reato l'atto di viaggiare in quanto tale,*** considerata la gravità della minaccia e la necessità, in particolare, di arginare il flusso di combattenti terroristi stranieri, è necessario qualificare come reato i viaggi all'estero a fini terroristici compiuti allo scopo non solo di commettere reati terroristici o di impartire o ricevere un addestramento, ma anche di partecipare alle attività di un gruppo terroristico. ***Tale atto dovrebbe essere qualificato come reato a condizioni specifiche e solo quando la finalità terroristica del viaggio è dimostrata da deduzioni basate su circostanze oggettive.*** È opportuno considerare reato anche ***l'agevolazione o l'organizzazione*** di tali viaggi.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La perseguibilità penale dell'atto di ricevere un addestramento a fini terroristici integra il reato esistente dell'atto di impartire l'addestramento e, in particolare, risponde alle minacce derivanti da coloro che preparano attivamente la commissione di reati terroristici, compresi coloro che in ultima istanza agiscono da soli.	(9) La perseguibilità penale dell'atto di ricevere ***deliberatamente*** un addestramento a fini terroristici***, compresa l'acquisizione di conoscenze, documentazione o abilità pratiche, a prescindere dal fatto che avvenga mediante autoapprendimento,*** integra il reato esistente dell'atto di impartire l'addestramento e, in particolare, risponde alle minacce derivanti da coloro che preparano attivamente la commissione di reati terroristici, compresi coloro che in ultima istanza agiscono da soli. ***Tale atto dovrebbe pertanto essere qualificato come reato.***

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Gli attacchi informatici commessi per scopi terroristici o da un'organizzazione terroristica dovrebbero essere punibili negli Stati membri.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Le attività di finanziamento del terrorismo dovrebbero essere punibili negli Stati membri e comprendere il finanziamento di atti terroristici, il finanziamento di un gruppo terroristico e altri reati riconducibili ad attività terroristiche, quali il reclutamento e l'addestramento, o i viaggi a fini terroristici, allo scopo di smantellare le strutture di supporto che agevolano la commissione di reati terroristici. Dovrebbero altresì essere perseguiti come reato il concorso e il tentativo di finanziamento del terrorismo.	(10) ***Fatta salva la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio[1bis],*** le attività di finanziamento del terrorismo dovrebbero essere punibili negli Stati membri e comprendere ***non soltanto*** il finanziamento di atti terroristici, ***bensì anche*** il finanziamento di un gruppo terroristico e altri reati riconducibili ad attività terroristiche, quali il reclutamento e l'addestramento, o i viaggi a fini terroristici, allo scopo di smantellare le strutture di supporto che agevolano la commissione di reati terroristici. Dovrebbero altresì essere perseguiti come reato il concorso e il tentativo di finanziamento del terrorismo.
	_____
	[1bis]Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2016, pag. 73).

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Il nesso e la convergenza crescenti tra il terrorismo e la criminalità organizzata e i collegamenti fra i gruppi criminali e quelli terroristici pongono una minaccia sempre più grave alla sicurezza dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che il finanziamento e il sostegno dei reati terroristici attraverso la criminalità organizzata siano resi punibili e che le autorità degli Stati membri coinvolti in procedimenti penali tengano conto più esplicitamente dei collegamenti tra la criminalità organizzata, le attività terroristiche e il finanziamento del terrorismo.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Il commercio illecito di armi da fuoco, petrolio, sostanze stupefacenti, sigarette, nonché merci, opere d'arte e altri beni culturali contraffatti, come pure il traffico di esseri umani, il racket e l'estorsione sono diventati mezzi di finanziamento molto redditizi per i gruppi terroristici. Nell'intento di contrastare il finanziamento al terrorismo, è pertanto necessario affrontare anche il processo attraverso il quale le organizzazioni terroristiche reperiscono fondi.
	Pur evitando di imporre indebiti oneri amministrativi agli attori economici, gli Stati membri dovrebbero adottare le

misure necessarie per garantire che i gruppi terroristici non traggano vantaggio da alcun commercio di beni. Obblighi adeguati e proporzionati in materia di dovuta diligenza, controllo e segnalazione potrebbero avere un effetto preventivo ostacolando concretamente le attività commerciali della criminalità organizzata e dei gruppi terroristici e contribuendo a rintracciare e a perseguire più efficacemente la criminalità organizzata e altre attività commerciali delle organizzazioni terroristiche. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni per il mancato rispetto di tali obblighi.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quater) Le indagini finanziarie sono fondamentali per smascherare le attività di sostegno dei reati terroristici, come pure le reti e le strutture di funzionamento delle organizzazioni terroristiche. Tali indagini sono estremamente produttive, soprattutto quando autorità fiscali e doganali, unità di intelligence finanziaria e autorità giudiziarie collaborano alle primissime fasi dell'indagine. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per includere sistematicamente le indagini finanziarie nell'insieme delle indagini antiterrorismo e per condividere le pertinenti informazioni finanziarie con le autorità competenti. Nell'ambito degli sforzi per prevenire, indagare e combattere il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente delle capacità di Europol in materia di intelligence finanziaria e di lotta contro il finanziamento del terrorismo. Dovrebbero

	altresì adoperarsi per garantire un approccio più efficiente e coordinato, ad esempio tramite l'istituzione di unità specializzate a livello nazionale per condurre le indagini finanziarie collegate al terrorismo, che possono apportare un notevole valore aggiunto e contribuire sostanzialmente a garantire il buon esito delle azioni penali.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) ***Inoltre,*** gli atti di prestare sostegno materiale al terrorismo tramite persone che forniscono o agiscono da intermediari per la fornitura di servizi, capitali e beni, comprese le operazioni commerciali che comportano l'entrata o uscita di beni dall'Unione, dovrebbero essere perseguibili penalmente negli Stati membri come concorso in reati terroristici o come finanziamento del terrorismo, se i reati sono compiuti nella consapevolezza che tali operazioni o i loro proventi sono destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, a fini terroristici o andranno a beneficio di gruppi terroristici.	(11) Gli atti di prestare sostegno materiale al terrorismo tramite persone che forniscono o agiscono da intermediari per la fornitura di servizi, capitali e beni, comprese le operazioni commerciali che comportano l'entrata o uscita di beni dall'Unione, dovrebbero essere perseguibili penalmente negli Stati membri come concorso in reati terroristici o come finanziamento del terrorismo, se i reati sono compiuti nella consapevolezza che tali operazioni o i loro proventi sono destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, a fini terroristici ***, oppure nel chiaro intento di far sì che ciò accada***.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) ***Inoltre,*** dovrebbero essere previste pene commisurate alla gravità dei reati per le persone fisiche o giuridiche che li hanno	(14) Dovrebbero essere previste pene commisurate alla gravità dei reati per le persone fisiche o giuridiche che li hanno

compiuti o ne sono responsabili.

compiuti o ne sono responsabili.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Dovrebbero essere stabilite regole di giurisdizione per garantire che ***un reato terroristico possa*** essere ***perseguito*** in modo efficace. In particolare, occorre stabilire la giurisdizione per i reati commessi da chi impartisce un addestramento a fini terroristici, ***a prescindere dalla cittadinanza,*** alla luce dei possibili effetti di tale atto sul territorio dell'Unione e della stretta connessione materiale tra i reati di impartire e ricevere un addestramento a fini terroristici.	(15) Dovrebbero essere stabilite regole di giurisdizione per garantire che ***i reati terroristici possano*** essere ***perseguiti*** in modo efficace. In particolare, occorre stabilire la giurisdizione per i reati commessi da chi***, a prescindere dalla sua cittadinanza,*** impartisce ***a cittadini dell'Unione e a persone residenti nell'Unione*** un addestramento a fini terroristici, alla luce dei possibili effetti di tale atto sul territorio dell'Unione e della stretta connessione materiale tra i reati di impartire e ricevere un addestramento a fini terroristici. ***Le azioni penali intraprese nei confronti dei cittadini di paesi terzi dovrebbero rispettare gli accordi di estradizione e di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale conclusi con i paesi terzi interessati.***

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Le informazioni pertinenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale dei reati di cui alla presente direttiva spesso riguardano più di uno Stato membro e possono richiedere un'azione urgente. Al fine di prevenire e contrastare il terrorismo, è necessaria una più stretta cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali e unionali competenti con riferimento

	all'opportuno scambio delle pertinenti informazioni estratte dai casellari giudiziali o da altre fonti disponibili riguardo agli individui radicalizzati o estremisti violenti che sono sospettati di un reato o che sono, oppure sono stati, sottoposti a procedimenti penali o a congelamento dei beni per qualsiasi reato di cui alla presente direttiva, comprese le persone cui è stato rifiutato l'accesso al territorio di uno Stato membro o che sono state espulse perché sospettate di essere coinvolte in reati di cui alla presente direttiva. Le autorità nazionali e unionali competenti dovrebbero pertanto scambiare tali informazioni in modo efficiente e tempestivo, pur nel rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Inoltre, gli Stati membri e le loro autorità di contrasto dovrebbero aumentare il ricorso ai sistemi e alle banche dati disponibili, predisposti dalle agenzie competenti, sia in termini quantitativi che qualitativi, per migliorare la loro capacità di prevenzione e di lotta al terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso condividendo tutte le informazioni pertinenti ed effettuando analisi strategiche e operative sistematiche, a norma del diritto applicabile e rispettando le relative garanzie.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) Per garantire il buon esito delle indagini e delle azioni penali avverso i reati di terrorismo, i reati riconducibili a un gruppo terroristico e i reati connessi ad attività terroristiche, è opportuno che le autorità competenti responsabili delle indagini e del perseguimento di tali reati

	abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Tenendo conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità, il ricorso a tali strumenti conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere mirato e proporzionato alla natura e alla gravità dei reati oggetto d'indagine.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 quater) Gli Stati membri dovrebbero intensificare lo scambio tempestivo di qualsiasi informazione pertinente disponibile riguardo alle persone che si recano all'estero a fini terroristici. Dovrebbero altresì considerare sistematicamente tutti i casi relativi ai reati definiti dalla presente direttiva come adeguati, pertinenti e importanti ai sensi dell'articolo 21 della decisione 2007/533/GAI[1bis] ai fini dell'inserimento di una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen. Inoltre gli Stati membri dovrebbero, di norma, considerare tutti i casi relativi ai reati definiti dalla presente direttiva come pertinenti e necessari ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio[1ter] ai fini della condivisione dei risultati del trattamento dei dati PNR con gli altri Stati membri interessati, conformemente a tale direttiva.
	[1bis] Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda

generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

[1ter] Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 quinquies) Il fatto che le organizzazioni terroristiche si avvalgono ampiamente di vari strumenti elettronici, di internet e dei social media per comunicare, promuovere, incitare alla perpetrazione di atti terroristici, reclutare potenziali combattenti, raccogliere fondi o procurarsi ulteriori fonti di sostegno per le loro attività pone delle sfide nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative ai reati terroristici. È opportuno, pertanto, che gli Stati membri cooperino reciprocamente – in particolare nel quadro di Eurojust e Europol – e con la Commissione in modo da garantire un approccio coordinato finalizzato alla raccolta, alla condivisione e all'ammissibilità delle prove elettroniche.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure specifiche di protezione, sostegno e assistenza per rispondere alle esigenze specifiche delle vittime del terrorismo, definendo e approfondendo ulteriormente i diritti già previsti dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28]. Le vittime del terrorismo sono definite all'articolo ***1*** della direttiva 2012/29/UE in relazione a reati di terrorismo di cui ***all'articolo 3***. Le misure che devono essere adottate dagli Stati membri dovrebbero garantire che, in caso di attentato terroristico, le vittime del terrorismo ricevano sostegno emotivo e psicologico, tra cui sostegno ***e consulenza psicologica*** per elaborare il trauma subito e tutte le pertinenti informazioni e consulenze giuridiche, pratiche e finanziarie.	(16) Gli Stati membri dovrebbero ***garantire che la posizione delle vittime del terrorismo sia adeguatamente riconosciuta prima, durante e dopo il procedimento penale e dovrebbero*** adottare misure specifiche di protezione, sostegno e assistenza***, con un trattamento rispettoso ed equo della vittima,*** per rispondere alle esigenze specifiche delle vittime del terrorismo, definendo e approfondendo ulteriormente i diritti già previsti dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28]. Le vittime del terrorismo sono definite all'articolo ***2*** della direttiva 2012/29/UE in relazione a reati di terrorismo di cui ***alla presente direttiva***. Le misure che devono essere adottate dagli Stati membri dovrebbero garantire che, in caso di attentato terroristico, le vittime del terrorismo ricevano sostegno emotivo e psicologico, tra cui sostegno per elaborare il trauma subito e tutte le pertinenti informazioni e consulenze giuridiche, pratiche e finanziarie***, nonché un aiuto adeguato. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la formazione specifica delle persone incaricate di assistere le vittime di atti terroristici e fornire le risorse necessarie a tal fine. Inoltre, ogni Stato membro dovrebbe tenere conto dei rischi di intimidazione e di rappresaglia per le vittime e per le persone che possono testimoniare nei procedimenti penali correlati a reati terroristici. Alle vittime del terrorismo dovrebbe inoltre essere concesso il patrocinio a spese dello Stato in tutti gli Stati membri in cui esse si costituiscono come parte di un procedimento penale o di altro procedimento legale al fine di ottenere una decisione in merito al risarcimento***.
[28] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre	[28] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ***del 15 marzo 2015*** (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 37).	2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 37).

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero istituire e sviluppare uno sportello unico per le informazioni e le consulenze destinate alle vittime del terrorismo, non solo per soddisfare le esigenze delle vittime in materia di acquisizione di informazioni e consulenze, ma anche per offrire alle vittime il primo soccorso psicologico e possibilità di orientamento, nonché assistenza e sostegno nel gestire l'attenzione mediatica che ricevono.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) Gli Stati membri dovrebbero, nel pieno rispetto della libertà di espressione, scambiare le migliori prassi in materia di relazioni con i media e con i giornalisti al fine di proteggere la vita privata delle vittime e dei loro familiari, nonché cooperare con i servizi specializzati nel fornire assistenza e sostegno alle vittime per aiutarle a gestire l'attenzione mediatica che ricevono.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro al fine di garantire che a tutte le vittime del terrorismo sia fornito l'accesso alle informazioni sui diritti delle vittime, sui servizi di sostegno disponibili e sui regimi di indennizzo esistenti. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che le vittime del terrorismo abbiano accesso a lungo termine ai servizi di sostegno nel paese di residenza, anche se il reato terroristico ha avuto luogo in un altro Stato membro dell'UE.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 ter) Il miglioramento della cooperazione fra gli Stati membri dinanzi al terrorismo dovrebbe comportare altresì uno scambio e una cooperazione intensi tra le loro autorità giudiziarie e con Eurojust. Dovrebbero essere potenziate le capacità del centro di coordinamento di Eurojust, che dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel promuovere azioni comuni delle autorità giudiziarie degli Stati membri per quanto concerne la raccolta di prove. Dovrebbe quindi essere maggiormente utilizzato lo strumento delle squadre investigative comuni, sia tra gli Stati membri che tra questi ultimi e i paesi terzi con cui Eurojust ha concluso

accordi di cooperazione.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 quater) La prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento dei cittadini dell'Unione da parte di organizzazioni terroristiche richiede un approccio a lungo termine, proattivo e globale, che associ misure nell'ambito della giustizia penale con politiche in materia di istruzione, inclusione sociale e integrazione, nonché con l'offerta di programmi efficaci di deradicalizzazione e uscita. Gli Stati membri dovrebbero condividere buone prassi riguardo a misure e progetti efficaci in quest'ambito. Gli Stati membri dovrebbero inoltre condividere buone prassi riguardo all'uso di misure efficaci e alternative nell'ambito dell'approccio giudiziario per impedire a cittadini dell'Unione e a cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione di lasciare l'Unione a scopi terroristici, o per controllarne il ritorno nell'Unione da zone di conflitto. Dovrebbero altresì condividere buone prassi non soltanto vicendevolmente ma anche, se del caso, con i paesi terzi e con le agenzie competenti dell'Unione.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero perseguire i propri sforzi di prevenzione del terrorismo coordinando le rispettive strategie e condividendo le informazioni e le esperienze disponibili, attuando le buone prassi a livello sia unionale che nazionale e aggiornando le strategie nazionali di prevenzione, conformemente alla strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo. La Commissione dovrebbe, se del caso, fornire sostegno alle autorità nazionali, regionali e locali nello sviluppo di strategie di prevenzione.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente attraverso un'azione unilaterale degli Stati membri, ma***, data la necessità di norme armonizzate a livello dell'UE,*** possono essere raggiunti meglio a livello dell'Unione, questa può adottare le misure necessarie, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente attraverso un'azione unilaterale degli Stati membri, ma possono essere raggiunti meglio a livello dell'Unione, questa può adottare le misure necessarie, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) La lotta contro il terrorismo è un'attività essenziale e di portata globale che richiede una risposta internazionale, il che obbliga l'Unione ad agire in collaborazione con i paesi terzi.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La presente direttiva ***rispetta*** i principi riconosciuti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea nonché i diritti e le libertà fondamentali e ***osserva*** i principi riconosciuti nello specifico dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi i diritti di cui ai titoli II, III, V e VI che comprendono, tra l'altro, il diritto alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di espressione e d'informazione, alla libertà di associazione e alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il divieto generale di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, tra cui anche l'esigenza di precisione, chiarezza e prevedibilità del diritto penale, la presunzione di innocenza e la libertà di circolazione, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2004/38/CE***. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti***	(19) La presente direttiva ***e la relativa attuazione rispettano*** i principi riconosciuti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea nonché i diritti e le libertà fondamentali e ***osservano*** i principi riconosciuti nello specifico dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi i diritti di cui ai titoli II, III, V e VI che comprendono, tra l'altro, il diritto alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di espressione***, compresa la libertà di parola,*** e ***alla libertà*** d'informazione, alla libertà di associazione e alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il divieto generale di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, tra cui anche l'esigenza di precisione, chiarezza e prevedibilità del diritto penale, la presunzione di innocenza e ***il diritto a un equo processo, il cui esito è determinato dalle circostanze di ogni singolo caso, nonché i principi riconosciuti nella Convenzione europea***

diritti e principi.	***per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come pure*** la libertà di circolazione, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2004/38/CE***[1 bis], pur riconoscendo che possono*** essere ***ammesse eccezioni alla libertà di circolazione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. Ogni limitazione dell'esercizio dei diritti e delle libertà di cui sopra è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta***.
	_____
	[1bis] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) La presente direttiva non dovrebbe comportare l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure che potrebbero dar luogo a qualsiasi forma di discriminazione.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 ter) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata come intesa a ridurre o limitare l'acquis dell'Unione per quanto riguarda i diritti processuali delle persone indagate o imputate in procedimenti penali, tra cui la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio[1bis]. L'onere della prova non dovrebbe spettare alle persone indagate per i reati di cui alla presente direttiva.
	[1 bis] Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 quater) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata come intesa a ridurre o limitare la diffusione di informazioni finalizzata all'espressione di un parere o a fini scientifici, accademici o di comunicazione, nonché l'espressione nel dibattito pubblico di opinioni polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) L'applicazione dell'incriminazione ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità in una società democratica, escludendo qualunque forma di arbitrarietà o di discriminazione.	(20) L'applicazione dell'incriminazione ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere proporzionata alla natura e alle circostanze del reato ***e di ciascun caso***, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità in una società democratica, escludendo qualunque forma di arbitrarietà o di discriminazione.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per gli Stati membri da essa vincolati, la presente direttiva sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI***[29]***.	(21) Per gli Stati membri da essa vincolati, la presente direttiva sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI.

[29] Modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Le sanzioni nell'ambito dei reati terroristici, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche non dovrebbero in alcun caso essere utilizzate dagli Stati membri come motivo per venir meno ai loro obblighi internazionali a norma della convenzione di Ginevra relativa allo

	status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati terroristici e alle sanzioni nell'ambito dei reati terroristici, ai reati riconducibili a un gruppo terroristico e ai reati connessi ad attività terroristiche nonché le misure specifiche di protezione ***e*** assistenza per le vittime del terrorismo.	La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati terroristici e alle sanzioni nell'ambito dei reati terroristici, ai reati riconducibili a un gruppo terroristico e ai reati connessi ad attività terroristiche nonché le misure specifiche di protezione***,*** assistenza ***e sostegno*** per le vittime del terrorismo.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) "vittima":
	i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;
	ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***costringere indebitamente*** i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale	(b) ***ricorrere alla violenza o alla minaccia di violenza per costringere o***

a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;	***tentare di costringere*** i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;	(a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso ***o lesioni***;

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) attentati all'integrità fisica di una persona;	(b) attentati all'integrità fisica ***e psicologica*** di una persona;

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi nucleari, biologiche e chimiche, nonché ricerca e sviluppo di armi biologiche e chimiche;	(f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi ***radiologiche,*** nucleari, biologiche e chimiche, nonché ricerca e sviluppo di armi ***nucleari,*** biologiche e chimiche;

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;	(g) rilascio ***o minaccia di rilascio*** di sostanze pericolose***, anche di materiali radiologici o biologici,*** o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane ***o provochino paura e allarme diffusi***;

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;	(h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali***, attraverso attacchi informatici o di altro tipo,*** il cui effetto metta in pericolo vite umane;

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(h bis) attacchi contro i sistemi di informazione ai sensi degli articoli da 3 a 7 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1bis];
	[1bis] Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a h).	(i) ***grave*** minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a h)***; tale minaccia è determinata sulla base di circostanze oggettive e concrete***.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti atti, se intenzionali, configurino reato:	Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti atti, se intenzionali ***e illegali***, configurino reato:

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico.	(b) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico***, sia che le suddette attività si svolgano all'interno di uno Stato membro, sia che si svolgano in un paese terzo***.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio con l'intento di incitare alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h), ***se*** tale comportamento, ***a prescindere dal fatto che inciti direttamente*** a compiere reati di terrorismo, ***crei*** il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio ***con qualsiasi mezzo, sia online che offline,*** con l'intento di incitare alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h), ***laddove*** tale comportamento, ***incitando*** a compiere reati di terrorismo, ***crea*** il pericolo***, in un caso concreto,*** che uno o più di tali reati possano essere commessi.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Circostanze aggravanti
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia considerata una circostanza aggravante l'eventualità che la commissione di un reato di cui agli articoli 6 o 7 colpisca persone fisiche vulnerabili, tra cui minori.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure	Gli Stati membri adottano le misure

necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di sollecitare un'altra persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e all'articolo 4.	necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di sollecitare un'altra persona a commettere ***o contribuire alla commissione di*** uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e all'articolo 4.

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di ricevere istruzioni ***da un'altra persona*** per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h).	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di ricevere ***addestramento o*** istruzioni***, compresa l'acquisizione di conoscenze, documentazione o abilità pratiche,*** per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h).

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Viaggi all'estero a fini terroristici	Viaggi all'estero a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un altro paese ***al fine*** di commettere o contribuire a commettere un reato terroristico di cui all'articolo 3***, la partecipazione*** alle attività di un gruppo terroristico di cui all'articolo 4 ***o l'atto*** di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un altro paese ***o in uno Stato membro, direttamente o passando attraverso uno o più Stati membri, ove si possa dimostrare oggettivamente che lo scopo previsto del viaggio è quello*** di commettere o contribuire a commettere un reato terroristico di cui all'articolo 3 ***o di partecipare*** alle attività di un gruppo terroristico di cui all'articolo 4***, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico, oppure*** di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Organizzazione o agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici	*(Non concerne la versione italiana.)*

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, il fatto di fornire o raccogliere capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o ***sapendo*** che saranno destinati ad essere utilizzati, in	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, il fatto di fornire o raccogliere capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o ***nella consapevolezza*** che saranno destinati ad

tutto o in parte, per commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 10 e ***da 12 a 14 o*** all'articolo ***16***.	essere utilizzati, in tutto o in parte, per commettere ***o per contribuire a commettere*** uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 10 e all'articolo 14. ***2. Qualora il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 1 riguardi uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 9, non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire a commettere uno di tali reati, né occorre che l'autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati.*** ***3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il congelamento o il sequestro e la confisca di eventuali fondi e altri beni utilizzati o stanziati al fine di commettere o contribuire a commettere uno dei reati di cui alla presente direttiva.***

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato il furto aggravato commesso intenzionalmente allo scopo di commettere uno dei reati di cui ***all'articolo*** 3.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato il furto aggravato commesso intenzionalmente allo scopo di commettere uno dei reati di cui ***agli articoli*** 3 ***e 4***.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato l'estorsione commessa intenzionalmente allo scopo di commettere	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato l'estorsione commessa intenzionalmente allo scopo di commettere

uno dei reati di cui ***all'articolo*** 3.	uno dei reati di cui ***agli articoli*** 3 ***e 4***.

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Produzione di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere un reato terroristico	Produzione***, possesso o utilizzo*** di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere un reato terroristico

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuta intenzionalmente, la produzione di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h), e all'articolo 4**.**	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuta intenzionalmente, la produzione***, il possesso o l'utilizzo*** di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h ***bis***), e all'articolo 4***, nonché agli articoli 9 e 10.***

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Misure per contrastare i contenuti illeciti su internet
	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione dei contenuti illeciti ospitati nel loro territorio che incitano pubblicamente altre persone a commettere

	un reato terroristico come indicato all'articolo 5. Si adoperano inoltre per ottenere la rimozione di tali contenuti ospitati al di fuori del loro territorio. Ove ciò non sia fattibile, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per bloccare l'accesso a tali contenuti.
	2. Tali misure devono essere in linea con procedure trasparenti e subordinate a garanzie idonee, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata a quanto è necessario e sia proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Le misure relative alla rimozione e al blocco sono soggette al controllo giurisdizionale.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Affinché un reato di cui all'articolo 4 e al titolo III sia perseguibile non è necessario che un reato terroristico sia stato effettivamente commesso, né è necessario ***stabilire un collegamento con un reato terroristico specifico o***, nei casi dei reati di cui agli articoli da ***9*** a ***11***, con ***reati specifici connessi ad attività terroristiche***.	Affinché un reato di cui all'articolo 4 e al titolo III sia perseguibile non è necessario che un reato terroristico sia stato effettivamente commesso, né è necessario, nei casi dei reati di cui agli articoli da ***5*** a ***10 e da 12 a 14***, ***stabilire un collegamento*** con ***un altro reato specifico elencato nella presente direttiva***.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a ***8*** e da 11 a 14.	1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a ***7*** e da 11 a 14.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile l'istigazione a compiere uno dei reati di cui agli articoli da ***3*** a 14.	2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile l'istigazione a compiere uno dei reati di cui ***all'articolo 3 e*** agli articoli da ***6*** a 14.
3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 3, 6, 7, 9 e da 11 a 14, esclusi la detenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), e il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera i).	3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 3, 6, 7, 9 e da 11 a 14, esclusi la detenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), e il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera i).

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Circostanze ***attenuanti***	Circostanze ***particolari***

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) fornisca alle autorità ***amministrative o giudiziarie*** informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per:	(b) fornisca alle autorità ***competenti*** informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per:

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 1 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 20 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) il congelamento e la confisca dei beni utilizzati per la commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva o da essi derivanti, come previsto dalla direttiva 2014/42/UE[1bis].
	[1bis] Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) l'autore del reato è un cittadino dell'Unione e fornisce addestramento all'estero a cittadini di paesi terzi;

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un'istituzione, un organismo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione ***europea*** che ha sede nello Stato membro in questione**.**	(f) il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un'istituzione, un organismo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione che ha sede nello Stato membro in questione***, anche tramite il sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri***

	o di trasporto di merci, o nel caso in cui un cittadino di un paese terzo riceve un addestramento all'estero con l'intenzione di compiere un attentato all'interno di tale Stato membro;

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati di cui all'articolo 4 nel caso in cui l'autore del reato si trovi sul suo territorio.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri ***possono avvalersi*** di Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e coordinare le loro azioni. Si tiene conto, in successione, dei seguenti elementi:	2. Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri ***si avvalgono*** di Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e coordinare le loro azioni. Si tiene conto, in successione, dei seguenti elementi:

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri garantiscono la cooperazione e la condivisione di informazioni con lo Stato membro che ha stabilito la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 3 a 14 e all'articolo 16 attraverso i canali consolidati, comprese le agenzie dell'Unione.

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Obbligo di indagine
	1. Qualora venga informato del fatto che l'autore o il presunto autore di un reato previsto dalla presente direttiva può trovarsi sul suo territorio, lo Stato membro interessato adotta le misure necessarie, conformemente alla sua legislazione nazionale, per indagare sui fatti portati a sua conoscenza.
	2. Previo accertamento che le circostanze lo giustifichino, lo Stato membro sul cui territorio si trova l'autore o il presunto autore del reato adotta, conformemente alla propria legislazione nazionale, le misure idonee a garantire la presenza di tale persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'estradizione.

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 ter
	Prevenzione
	1. Gli Stati membri adottano misure appropriate volte a prevenire la radicalizzazione e il reclutamento di cittadini dell'Unione da parte di organizzazioni terroristiche.
	2. Gli Stati membri adottano le azioni opportune, anche online, quali ad esempio iniziative di informazione e istruzione, campagne di sensibilizzazione e lo sviluppo di argomentazioni alternative per contrastare la propaganda terroristica. Tali azioni sono adottate, se del caso, in cooperazione con società private, organizzazioni pertinenti della società civile, comunità locali e altri soggetti interessati. Siffatte azioni hanno l'obiettivo di sensibilizzare e di ridurre il rischio di radicalizzazione e reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche.
	3. Gli Stati membri promuovono una formazione regolare per il personale che ha probabilità di entrare in contatto con persone vulnerabili alla radicalizzazione, compresi i funzionari di polizia impegnati in prima linea e le guardie carcerarie, in modo da consentire loro di identificare i segnali della radicalizzazione e del reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche e ai fini del trattamento del problema.

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 quater

Obbligo di scambio di informazioni relative ai reati terroristici

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le loro autorità competenti trasmettano alle autorità competenti dello Stato membro interessato tutte le informazioni utili qualora sussistano ragioni per ritenere che dette informazioni possano contribuire all'individuazione e alla prevenzione di reati terroristici di cui alla presente direttiva, o all'indagine sui medesimi. Tali informazioni sono trasmesse in modo efficace e tempestivo, senza che sia necessario farne preventiva richiesta.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che il proprio punto di contatto designato a norma dell'articolo 2 della decisione 2005/671/GAI[1bis] trasmetta a Europol e a Eurojust in modo efficace e tempestivo le informazioni di cui alla citata decisione.

3. Gli Stati membri segnalano sistematicamente tramite il sistema d'informazione Schengen qualsiasi persona indagata o condannata per almeno uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 14 della presente direttiva.

4. Ciascuno Stato membro provvede affinché, per quanto riguarda le persone identificate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/681 in relazione ai reati di cui alla presente direttiva, la sua unità d'informazione sui passeggeri trasmetta sistematicamente i dati in questione alle unità d'informazione sui passeggeri degli altri Stati membri.

5. Gli Stati membri segnalano sistematicamente a Europol qualsiasi persona indagata o condannata per almeno uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 14 della presente direttiva.

6. Il presente articolo non pregiudica la legislazione esistente dell'Unione in

materia di scambio di informazioni.

[1bis] Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 21 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 quinquies
	Controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen
	Gli Stati membri assicurano alla loro guardia costiera e di frontiera l'accesso alle banche dati pertinenti, in particolare al sistema di informazione Europol.

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 21 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 sexies
	Strumenti investigativi
	Conformemente alla propria legislazione nazionale e fatte salve le debite garanzie giuridiche, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli strumenti investigativi indispensabili per l'efficace svolgimento delle indagini, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità, siano messi a disposizione delle persone, delle unità o dei servizi

incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 14.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 21 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 septies
	Misure contro la radicalizzazione e l'istigamento al terrorismo via internet
	Gli Stati membri elaborano e attuano, in collaborazione con la Commissione e con i fornitori di servizi internet, una strategia comune europea di lotta contro la radicalizzazione e l'istigazione al terrorismo via internet. Tale strategia è regolarmente aggiornata.

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 22 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In conformità della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri assicurano che siano disponibili misure destinate a proteggere le vittime del terrorismo e i loro familiari. Nel corso del procedimento penale è prestata una particolare attenzione al rischio di intimidazione e di ritorsioni, nonché alla necessità di proteggere l'integrità fisica e psicologica delle vittime del terrorismo, anche durante gli interrogatori e le testimonianze.
	Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché sia concesso il patrocinio a spese dello Stato alle vittime del terrorismo che

si costituiscono come parte di un procedimento penale e, se del caso, di altro procedimento legale al fine di ottenere una decisione in merito al risarcimento.

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri dispongono che siano in funzione i servizi specifici per assistere e sostenere le vittime del terrorismo. Tali servizi devono avere la capacità e la struttura organizzativa necessaria per fornire assistenza e sostegno a tali vittime immediatamente dopo un attentato e, in seguito, per tutto il tempo necessario secondo le esigenze specifiche di ciascuna vittima. I servizi sono riservati, gratuiti e facilmente accessibili a tutte le vittime del terrorismo. Essi comprendono, in particolare:	2. Gli Stati membri dispongono che siano in funzione i servizi specifici per assistere e sostenere le vittime del terrorismo***, anche mediante la disponibilità di organizzazioni o esperti di sostegno alle vittime***. Tali servizi devono avere la capacità e la struttura organizzativa necessaria per fornire assistenza e sostegno a tali vittime immediatamente dopo un attentato e, in seguito, per tutto il tempo necessario secondo le esigenze specifiche di ciascuna vittima. ***Gli Stati membri istituiscono un centro di coordinamento cui fanno capo tali organizzazioni ed esperti competenti nel fornire informazioni, sostegno e servizi pratici alle vittime e ai loro familiari e parenti.*** I servizi sono riservati, gratuiti e facilmente accessibili a tutte le vittime del terrorismo. Essi comprendono, in particolare:
	(-a) cure mediche e fisiche, comprese le contromisure in caso di attacchi nucleari, biologici o chimici;
(a) sostegno emotivo e psicologico, ad esempio sostegno e consulenza psicologia per il trauma subito;	(a) sostegno emotivo e psicologico, ad esempio sostegno e consulenza psicologia per il trauma subito;
(b) consulenza e informazioni su ogni pertinente questione finanziaria, giuridica o pratica**.**	(b) consulenza e informazioni su ogni pertinente questione finanziaria, giuridica o pratica***;***
	(b bis) sostegno alle vittime nel fare ritorno allo Stato membro di residenza,

nel caso in cui l'attacco abbia avuto luogo in un altro Stato membro.

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nel quadro della loro infrastruttura di risposta alle emergenze, per inserire gli specialisti in materia di sostegno alle vittime all'interno della pianificazione della risposta alle emergenze e per agevolare e migliorare la procedura di identificazione immediata delle vittime a seguito di un attacco terroristico, pur tenendo in considerazione le esigenze delle vittime. In particolare, gli Stati membri sviluppano e coordinano un meccanismo comune di assistenza da attivare su richiesta. Gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno alle indagini in loco e istituire un sito web unico da cui sia possibile accedere a tutte le informazioni pubbliche relative all'eventuale attentato terroristico avvenuto sul territorio dello Stato membro interessato. Dovrebbero altresì istituire un sito web privato al fine di informare le vittime e i familiari riguardo ai loro diritti e per trasmettere loro qualsiasi altra informazione utile in merito all'attentato.

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione valuta la necessità che tutte le disposizioni legislative in materia di protezione, sostegno e diritti delle vittime del terrorismo siano stilate ed elaborate in un unico atto legislativo relativo alle vittime del terrorismo.

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 bis
	Diritti e libertà fondamentali
	1. In sede di recepimento e attuazione della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che la criminalizzazione sia proporzionata alle finalità legittime perseguite e necessaria in una società democratica ed esclude qualsiasi forma di arbitrarietà o di discriminazione.
	2. La presente direttiva lascia inalterato l'obbligo degli Stati membri di rispettare i diritti fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 6 TUE e dalla Carta, nonché dalla CEDU e dal diritto internazionale umanitario, ed è attuata e interpretata conformemente a tali diritti e principi.

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 ter
	Situazioni di emergenza e diritti fondamentali
	In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, gli Stati membri possono adottare delle misure per derogare ad alcuni diritti, in linea con il diritto internazionale e dell'Unione. Tali circostanze non dispensano le autorità dall'obbligo di dimostrare che le misure adottate sono applicate con la sola finalità di combattere il terrorismo e sono direttamente connesse con l'obiettivo specifico della lotta al terrorismo.

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 quater
	Principi fondamentali relativi alla libertà di espressione
	La presente direttiva non ha l'effetto di imporre agli Stati membri di adottare misure che siano incoerenti con i principi fondamentali relativi alla libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, e lascia impregiudicate le norme nazionali che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa o di altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali, quando tali norme riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 quinquies
	1. La presente direttiva non ha l'effetto di imporre agli Stati membri di adottare misure incoerenti con gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione per quanto riguarda i diritti processuali delle persone indagate o imputate in procedimenti penali.
	2. Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà siano stati violati a causa dell'attuazione della presente direttiva ha diritto a un ricorso effettivo, come sancito dall'articolo 47 della Carta.

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni ***essenziali*** di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [***24*** mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una	1. Entro [***12*** mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una

relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.	relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. ***Tale relazione valuta inoltre l'efficacia delle azioni intraprese dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito alle azioni di follow-up adeguate. La valutazione periodica dell'attuazione della presente direttiva dovrebbe includere l'analisi di un possibile impatto sproporzionato delle misure previste su alcuni gruppi della popolazione nonché azioni correttive per porre rimedio alle pratiche discriminatorie.***

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro [***48*** mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta ***l'impatto e*** il valore aggiunto della presenta direttiva sulla lotta contro il terrorismo. La Commissione terrà conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma della decisione 2005/671/GAI del Consiglio.	2. Entro [***12*** mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presenta direttiva sulla lotta contro il terrorismo. ***Tale relazione valuta inoltre l'impatto della presente direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali, sullo Stato di diritto e sul livello di protezione e assistenza fornite alle vittime del terrorismo.*** La Commissione terrà conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma della decisione 2005/671/GAI del Consiglio ***nonché di qualsiasi altra informazione pertinente relativa all'esercizio dei poteri conferiti dalle leggi antiterrorismo in relazione al recepimento e all'attuazione della presente direttiva***.

MOTIVAZIONE

I recenti attacchi terroristici avvenuti in Europa e non solo, in particolare quelli di Parigi del 13 novembre 2015 che hanno provocato oltre 130 vittime, hanno messo in evidenza la necessità di rafforzare notevolmente gli sforzi intesi a prevenire e combattere il terrorismo. L'articolo 3 della Carta garantisce il diritto di ognuno di vedere rispettata la propria integrità fisica o mentale, diritto che è stato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Se i cittadini europei non riescono più a sentirsi al sicuro nel loro paese, la stabilità della società è messa in pericolo e deve essere ripristinata con tutti i mezzi giuridici a disposizione.

Visti gli oltre 5 000 cittadini dell'Unione attualmente sospettati di aver partecipato ai combattimenti in Iraq e in Siria, il problema dei combattenti stranieri ("foreign fighter") e del loro eventuale ritorno nell'UE è più che mai reale. Di recente, il coordinatore antiterrorismo dell'UE, Gilles de Kerchove, ha sostenuto che la minaccia posta dai cittadini europei radicalizzati, molti dei quali viaggiano anche all'estero per combattere, è destinata a persistere nei prossimi anni. Per rispondere efficacemente a tale problematica occorrono un approccio globale e un impegno a lungo termine.

A ciò si aggiunge che anche i cosiddetti "lupi solitari" possono provocare immensa distruzione e immenso terrore. Questo tipo di potenziali criminali rappresenta una minaccia particolare per la sicurezza pubblica, in quanto i terroristi isolati agiscono spesso in via anonima e secondo modalità che cambiano rapidamente. Le loro azioni sono meno prevedibili di quelle dei gruppi terroristici conosciuti, i quali adottano spesso un determinato modus operandi. Con l'ascesa dello Stato islamico, di al-Qaeda e di altre organizzazioni islamiste estremiste e la diffusione della loro efficacissima propaganda su Internet e su altri mezzi di comunicazione, il numero di terroristi isolati è aumentato e tale aumento non sembra essere destinato ad arrestarsi.

Europol ha di recente affermato che vi è motivo di attendersi che un gruppo terroristico di matrice religiosa organizzerà un nuovo attacco terroristico da qualche parte in Europa, con l'intento di provocare un altissimo numero di vittime tra la popolazione civile. Ciò si aggiunge alla minaccia dei terroristi isolati, che non è diminuita[1].

Un'ulteriore grave sfida nella lotta al terrorismo è rappresentata dalla crescente convergenza fra terrorismo e criminalità organizzata internazionale. In effetti, la distinzione fra reati legati al terrorismo e reati legati alla criminalità organizzata internazionale è sempre più complicata e artificiale, in quanto il nesso fra terrorismo e criminalità organizzata è in crescita. In molti casi, le organizzazioni terroristiche e le reti della criminalità organizzata collaborano o si fondono per trarre vantaggio dai servizi, dagli strumenti e dagli altri beni reciproci. In altri casi i sostenitori delle organizzazioni terroristiche sono essi stessi addestrati per commettere e commettono reati di criminalità organizzata su vasta scala per il finanziamento degli atti terroristici (ad esempio, raccolta e traffico illegali di organi in combinazione con omicidi, tratta di esseri umani, prostituzione forzata, abusi sessuali su bambini e neonati, riduzione in schiavitù e lavoro forzato, racket, traffico di stupefacenti e di merci contraffatte). Di

[1] Europol, "Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks" (Cambiamenti del modus operandi in relazione agli attacchi terroristici dello Stato islamico), 18 gennaio 2016.

conseguenza, per poter prevenire efficacemente gli attacchi terroristici non basta configurare come reato la sola commissione dell'atto terroristico, né è sufficiente che vi sia un legame diretto tra l'azione preparatoria o il finanziamento e la commissione di uno specifico atto terroristico. Se il concorso, l'istigazione o il favoreggiamento di attacchi terroristici o la preparazione di attacchi terroristici tramite l'addestramento fornito o ricevuto, la provocazione pubblica, il reclutamento, li viaggi all'estero a scopi terroristici o la relativa organizzazione/agevolazione non venissero configurati come reato, anche con la sola presenza di un legame indiretto con la commissione di uno specifico reato di terrorismo, le reti di reclutatori, decisori, punti di contatto ed esperti delle strategie di comunicazione potrebbero sfuggire alle indagini e ai procedimenti giudiziari dei tribunali e delle autorità di contrasto europei e nazionali. Le vittime di questa incapacità giuridica di agire sarebbero la società civile sia europea che extra-europea, delle zone di conflitto e di quelle fuori dal conflitto. Il pericolo rappresentato dalle reti terroristiche non è teorico ma reale; gli attacchi terroristici lasciano ferite profonde nelle vittime, nelle loro famiglie e nelle regioni in cui avvengono. Già ora la crudeltà delle organizzazioni terroristiche e la brutale concorrenza tra di loro costringono un ingente numero di migranti a fuggire dal terrorismo nel loro paese, esponendo se stessi a una situazione di grande vulnerabilità durante la fuga, che spesso li fa ricadere nuovamente nelle reti criminali.

La lotta al terrorismo richiede un approccio globale e olistico che abbraccia molti ambiti strategici diversi, tra cui la prevenzione, il contrasto della radicalizzazione, la deradicalizzazione ecc. Di recente il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato più volte la necessità di adottare un approccio globale di lotta al terrorismo di questo tipo[1]. La risposta della giustizia penale costituisce solo una parte di questo approccio globale.

La lotta al terrorismo è una lotta globale che l'UE non può affrontare e vincere da sola. La risoluzione del 2014 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite impone a tutti gli Stati membri dell'UE l'obbligo giuridico di perseguire penalmente taluni reati connessi al terrorismo, come il viaggio a scopo di pianificazione o esecuzione di atti terroristici, l'addestramento terroristico o l'organizzazione, l'agevolazione e il finanziamento di tali viaggi o addestramento a scopo terroristico. Tale risoluzione si è tradotta nel protocollo addizionale sui combattenti stranieri nell'ambito del Consiglio d'Europa.

Valutazione generale della proposta da parte del relatore

In generale il relatore sostiene la proposta, ma desidera sottolineare che dal 2002 i seguenti elementi della proposta sono stati inseriti nell'acquis dell'Unione grazie alla decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo (modificata nel 2008):

le definizioni di reati terroristici e reati riconducibili a un'organizzazione terroristica sono già contenute nella decisione quadro 2002/475/GAI (articoli 1 e 2). La configurazione come reato del finanziamento del terrorismo è stata già prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2002/475/GAI. L'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI punisce già il furto aggravato, l'estorsione e la frode realizzati per commettere reati terroristici. In

[1] Cfr. ad esempio: le risoluzioni del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (P8_TA(2015)0410), dell'11 febbraio 2015 sulle misure antiterrorismo (P8_TA(2015)0032 e del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza (P8_TA(2015)0269); conclusioni del Consiglio sulla lotta al terrorismo, del 20 novembre 2015; conclusioni del Consiglio europeo del 12 febbraio 2015; dichiarazione comune di Riga del 29 e 30 gennaio 2015.

aggiunta, la suddetta decisione quadro prevedeva disposizioni concernenti le sanzioni penali per le persone fisiche (articolo 5, decisione quadro 2002/475/GAI), le circostanze attenuanti (articolo 6, decisione quadro 2002/475/GAI), la responsabilità delle persone giuridiche (articolo 7, decisione quadro 2002/475/GAI), le sanzioni minime per le persone giuridiche (articolo 8, decisione quadro 2002/475/GAI), nonché la giurisdizione e l'esercizio dell'azione penale (articolo 9, decisione quadro 2002/475/GAI).

L'articolo 3 della decisione quadro 2008/191/GAI aggiunge ai reati connessi ad attività terroristiche anche la "pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo", il "reclutamento a fini terroristici" e l'"addestramento a fini terroristici". L'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/191/GAI ha già stabilito che, ai fini dei reati riconducibili a un'organizzazione terroristica e dei reati connessi ad attività terroristiche, non è necessario che sia stato effettivamente commesso un reato di terrorismo. Ne consegue che non è necessario instaurare un collegamento con uno specifico reato terroristico. L'articolo 4 della decisione quadro 2008/191/GAI amplia inoltre la portata delle attività che dovrebbero configurarsi come reato in termini di concorso, istigazione e tentativo. La decisione quadro 2008/191/GAI lascia agli Stati membri la facoltà di perseguire penalmente il tentativo di fornire un addestramento e di reclutare a scopo terroristico. La maggior parte degli Stati membri ha già configurato come reato tali attività e le disposizioni delle decisioni quadro sono già state attuate da tutti gli Stati membri.[1]

Autorità internazionali come le Nazioni Unite, le agenzie europee e le autorità di contrasto a livello nazionale hanno analizzato, sperimentato e osservato la natura mutevole della minaccia. Il dispositivo della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2014)2178 è stato adottato a norma del capo VII della Carta delle Nazioni Unite, in particolare i paragrafi da 4 a 6 che hanno forza vincolante. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a garantire che le loro leggi nazionali stabiliscano reati gravi sufficienti a perseguire e sanzionare il viaggio, l'addestramento, il finanziamento e altri atti preparatori connessi con il terrorismo. Il Consiglio d'Europa ha adottato la risoluzione delle Nazioni Unite in un protocollo aggiuntivo. Anziché lasciare che i singoli Stati membri diano attuazione alla risoluzione delle Nazioni Unite nella loro legislazione nazionale, il relatore è del parere che la direttiva offra un valore aggiunto a livello dell'Unione in quanto crea una base armonizzata di diritto penale, sulla quale si baserà la normativa nazionale, affinché i provvedimenti giuridici degli Stati membri contro il terrorismo siano coerenti ed efficaci e le lacune nell'azione penale siano evitate. In aggiunta, "lisbonizzando" la vigente decisione quadro del Consiglio sul terrorismo, la si assoggetta alla Carta dei diritti fondamentali, ai poteri di infrazione della Commissione nonché al controllo giudiziario della Corte di giustizia. Un importante principio di legalità consiste nel far sì che legislazione penale sia precisa e prevedibile. È quindi molto importante che nell'attuazione e nell'applicazione concreta, la necessità e la proporzionalità siano principi chiave e che la gravità e l'intenzione del reato siano chiaramente dimostrate e documentate con il maggior numero possibile di fatti e circostanze per ciascun caso.

È di vitale importanza aggiornare il quadro giuridico dell'UE sulla lotta al terrorismo e alle reti terroristiche in base ai seguenti punti:

1) l'atto di ricevere addestramento a fini terroristici da parte degli autori di reati all'interno o al di fuori dell'Europa, nei campi di addestramento o tramite Internet;

[1] Cfr. anche la relazione della Commissione del 5 settembre 2014 sull'attuazione della decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio (COM(2014)554).

2) il viaggio dei combattenti stranieri in zone di conflitto per fini terroristici e l'organizzazione o agevolazione o simili di tale viaggio;

3) l'inclusione della raccomandazione n. 5 del GAFI sul finanziamento del terrorismo e il finanziamento di azioni preparatorie che portino a un'attività con finalità di terrorismo;

4) l'inclusione delle nuove tipologie di reati nel e tramite il ciberspazio, in particolare la darknet;

5) l'adattamento dell'articolo riguardante il concorso, l'istigazione e il tentativo alle nuove sfide;

6) la determinazione della giurisdizione per il reato di fornire addestramento a fini terroristici;

7) il consolidamento dei diritti delle vittime e il rafforzamento della protezione, dell'assistenza e del sostegno alle vittime del terrorismo in tutta l'Unione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Lotta contro il terrorismo e sostituzione della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo			
Riferimenti	COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)			
Presentazione della proposta al PE	2.12.2015			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 18.1.2016			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	JURI 18.1.2016	FEMM 18.1.2016		
Pareri non espressi Decisione	JURI 28.1.2016	FEMM 28.1.2016		
Relatori Nomina	Monika Hohlmeier 11.1.2016			
Esame in commissione	16.2.2016	17.3.2016	21.4.2016	4.7.2016
Approvazione	4.7.2016			
Esito della votazione finale	+: –: 0:	41 4 10		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marina Albiol Guzmán, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Kati Piri, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden, Axel Voss			
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Janice Atkinson, Biljana Borzan, Eugen Freund, Iris Hoffmann			
Deposito	12.7.2016			

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

41	+
ALDE	Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström
ECR	Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden
EFDD	Laura Ferrara, Kristina Winberg
PPE	Andrea Bocskor, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský
S&D	Biljana Borzan, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Iris Hoffmann, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel

4	-
GUE/NGL	Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

10	0
ALDE	Sophia in 't Veld
EFDD	Gerard Batten
ENF	Janice Atkinson, Harald Vilimsky
NI	Udo Voigt
S&D	Eugen Freund
Verts/ALE	Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti